CAMERA DEI DEPUTATI N. 3598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FERRI, ALBERTINI, BERMANI, CIPELLINI, CATELLANI, RIGHETTI, VIGNOLA

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 agosto 1971 *(Stampato n.* ***1553***

Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 agosto 1971

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli operai, inquadrati ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nel ruolo organico degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, i quali alla data del 31 dicembre 1970 abbiano conseguito con decreto prefettizio la nomina a guardia giurata ed abbiano esplicato funzioni di polizia giudiziaria, sono inquadrati, a decorrere dall'entrata in vigore

della presente legge, nel ruolo transitorio di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

I predetti operai sono inquadrati nel ruolo transitorio come segue:

i capi operai nella qualifica di sorvegliante capo;

gli operai di 1ª categoria nella qualifica di solvegliante di 1ª classe;

gli operai di 2ª categoria nella qualifica di sorvegliante di 2ª classe;

gli operai di 3ª categoria nella qualifica di sorvegliante di 3ª classe.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita, nella qualifica conferita, l'anzianità maturata a decorrere dal conseguimento della nomina a guardia giurata e comunque da data non anteriore al 29 marzo 1961.

A quegli operai che abbiano prestato servizio come salariati non di ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 63 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento è disposto su domanda dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, nonché le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

A tale fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato, la qualifica di sorvegliante di 1ª classe a guardia scelta, la qualifica di sorvegliante di 2ª classe a quella di guardia con almeno nove anni di servizio e la qualifica di sorvegliante di 3ª classe al grado di guardia con anzianità da tre a nove anni.

ART. 3.

La tabella del ruolo transitorio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 4.

All'onere di lire trenta milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

TABELLA

Sorvegliante capo	n.	25
Sorvegliante di 1ª classe	»	50
Sorvegliante di 2ª classe	»	163
Sorvegliante di 3ª classe	»	30
TOTALE . . .	n.	268